

Informativa per la clientela di studio

N. 59 del 17.04.2013

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Impianto fotovoltaico e detrazione del 36%

*A seguito di un chiarimento dell'Agenzia delle Entrate, le spese sostenute per l'acquisto/installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, **possono usufruire della detrazione IRPEF 36%-50%** se lo stesso è posto a servizio di un immobile ad uso abitativo per far fronte ai relativi fabbisogni energetici.*

A tal fine è sufficiente conservare la documentazione comprovante la spesa sostenuta, mentre non è richiesta l'attestazione del risparmio energetico conseguito.

Premessa

Il D.L. n. 201/2011 ha introdotto l'art. 16-bis del TUIR, con il quale, a decorrere dal 2012, viene messa a regime la detrazione **IRPEF del 36% per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio** prevista dalla Legge n. 449/97, oggetto anche di ripetute proroghe nel corso degli anni.

Osserva - L'art. 11, D.L. n. 83/2012 ha aumentato la detrazione al 50% e innalzato il limite massimo di spesa a euro 96.000 (*anziché euro 48.000*) per ciascuna unità immobiliare relativamente alle spese sostenute nel periodo 26.6.2012 – 30.6.2013. Dal 1° luglio 2013 la detrazione ritornerà al 36% con il limite di 48.000 euro.

Per le spese sostenute **dal 26.6.2012**, per individuare l'importo massimo di 96.000 euro, questo deve essere considerato al netto delle spese sostenute anteriormente a tale data, per le quali il contribuente beneficia della "vecchia" detrazione del 36% nel limite di 48.000 euro.

Per le spese sostenute dal 1° gennaio al 30 giugno 2013 la detrazione spetta sempre **entro il limite massimo di euro 96.000** tenendo conto, in caso di mera prosecuzione, di quanto sostenuto in precedenza.

La detrazione in esame è riconosciuta:

- ↳ per le sole unità immobiliari residenziali (di qualsiasi categoria catastale) e relative pertinenze;
- ↳ in 10 quote annuali di pari importo a decorrere dall'anno di sostenimento delle spese;

Ricordiamo che il contribuente deve effettuare il pagamento esclusivamente tramite bonifico bancario/postale.

Alcuni recenti chiarimenti dell'Amministrazione Finanziaria

Relativamente alle spese sostenute per **l'acquisto/installazione**, su un edificio residenziale, di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, l'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione **n. 22/E** del 2 aprile 2013, **ha fornito alcuni importanti chiarimenti**. Con riguardo agli impianti fotovoltaici vi era il dubbio se gli stessi potessero rientrare nelle disposizioni della lett. h), comma 1 dell'art. 16-bis del TUIR e beneficiare dell'agevolazione del 36%-50%, considerato che la norma fa riferimento alle opere finalizzate al conseguimento "**di risparmi energetici**", e detti impianti sono finalizzati alla produzione di energia elettrica.

L'Agenzia delle Entrate nella citata risoluzione n. 22/E ritiene che:

- ↳ l'installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, in quanto basati sull'impiego della fonte solare, quindi sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia **rientra nell'ambito della lett. h)**.

Di conseguenza, le spese sostenute per **l'acquisto/installazione** di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, rientrando nella previsione di cui alla lett. h) del comma 1 dell'art. 16-bis, **beneficiano così della detrazione IRPEF del 36% - 50%**.

Nota bene - Al fine del riconoscimento della detrazione è necessario che l'impianto fotovoltaico sia **posto direttamente a servizio dell'abitazione** e che quindi lo stesso sia stato installato per far fronte esclusivamente al fabbisogno energetico della stessa (ossia per usi domestici).

La documentazione

Per beneficiare della detrazione del **36%-50%** se l'opera finalizzata al conseguimento del risparmio energetico sia effettuata in assenza di **opere edilizie propriamente dette**, la lett. h) dell'articolo 16-bis del Tuir richiede l'acquisizione da parte del contribuente di una:

- **idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici**.

Con riferimento all'**acquisto/installazione** dell'impianto fotovoltaico l'Agenzia delle Entrate precisa che:

- non è necessario disporre della documentazione attestante il conseguimento del risparmio energetico, posto che *"la realizzazione dell'impianto a fonte rinnovabile comporta automaticamente la riduzione della prestazione energetica negli edifici"*;
- **è sufficiente conservare la documentazione che comprova l'acquisto/installazione dell'impianto a servizio dell'edificio residenziale.**

Il contribuente deve conservare:

- le abilitazioni amministrative richieste dalla normativa edilizia;
ovvero
- un'apposita **dichiarazione sostitutiva di notorietà** (ex D.P.R. n. 445/2000), qualora la normativa edilizia non richieda alcun titolo abilitativo.

Detrazione del 36% - 50% per l'impianto fotovoltaico	
Impianto di potenza fino a 20KW Posto a servizio dell'abitazione (Uso domestico)	<u>Documenti da conservare</u> ▪ Documenti che attestano l'acquisto e l'installazione. ▪ Abilitazione amministrativa o dichiarazione sostitutiva.

Compatibilità con le Tariffe incentivanti e scambio sul posto

Ai sensi dell'art. 12, comma 2, D.M. 5.7.2012, se in relazione all'impianto fotovoltaico siano state riconosciute detrazioni fiscali, **non sono applicabili le tariffe incentivanti**, mentre nulla viene disposto circa l'incompatibilità del c.d. scambio sul posto (*ossia il meccanismo che consente di realizzare la riduzione dell'assorbimento dell'energia dalla rete*) con altri benefici.

Nota bene

Il beneficio della detrazione del 36%-50% per l'impianto fotovoltaico, come precisato dalla Risoluzione n. 22/E:

- non è cumulabile con la tariffa incentivante;
- può essere cumulato con lo scambio sul posto, nonché con il c.d. ritiro dedicato.

La detrazione del 55%

Con riferimento alla possibilità di usufruire della **detrazione del 55%**, prevista per gli interventi di risparmio energetico, per l'acquisto/installazione degli impianti fotovoltaici, l'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 207/E del 20.5.2008, aveva sostenuto che gli stessi, in quanto **"finalizzati alla produzione di energia elettrica e non alla riduzione del consumo per il**

*riscaldamento invernale, **non possono assumere rilievo** ai fini dell'applicazione della detrazione"*
ai sensi dell'art. 1, comma 344, Legge n. 236/2006.

Nota bene - Ora, l'affermazione della stessa Agenzia, contenuta nella risoluzione n. 22/E, secondo la quale la realizzazione di un impianto fotovoltaico **determina una riduzione dei consumi** energetici potrebbe portare a ritenere che le relative spese di acquisto/installazione possano fruire anche di **tale** detrazione.

L'Agenzia delle Entrate, nell'ambito del parere n. 2012/137364, aveva ribadito che "**tali impianti, non potevano beneficiare della detrazione del 55%**, in quanto l'art. 1, comma 346, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, incentiva l'installazione di **pannelli solari** esclusivamente per la **produzione di acqua calda**".

L'Agenzia così, con diverse motivazioni, nega la detrazione del 55% per le spese relative agli impianti fotovoltaici, anche se c'è da dire che la detrazione del 55% resterà in vigore fino al 30 giugno prossimo.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse..... 